

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

All'interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti in virtù di altre norme.

Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori e nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna, è vietato l'esercizio venatorio:

ITA090029: Pantani della Sicilia sud-orientale;

ITA090014: Saline di Augusta;

ITA090013: Saline di Priolo;

ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane;

ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce;

ITA070003: La Gurna;

ITA060002: Lago di Pergusa;

ITA050012: Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela. Il divieto di prelievo venatorio è limitato all'area specificatamente interessata alla migrazione dell'avifauna acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est della città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad ovest dai confini della ZPS;

ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre;

ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre;

ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina;

ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;

ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino;

ITA020010: Isola di Ustica;

ITA010031: Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone;

ITA010030: Isola di Pantelleria e area marina circostante;

ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio;

ITA010028: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre;

ITA010027: Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre;

ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò;

È vietato provvisoriamente l'esercizio venatorio nelle Isole minori in quanto interessate alla migrazione, nonché nei seguenti siti Natura 2000 corrispondenti in tutto o quasi a riserve naturali e/o oasi faunistiche già sottoposte a tale divieto:

ITA060001 Lago Ogliastro;

ITA040003 Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa.

All'interno delle zone umide della Regione, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, non è consentito l'uso dei pallini di piombo.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_natura_sicilia/index.html.

Art. 4

All'art. 4 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 è casato il rigo sulle limitazioni per la lepore italiana e i due commi successivi.

Art. 5

L'art. 7 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 al 2° e 3° capoverso è così modificato:

"Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 4 settembre al 31 ottobre 2010 incluso, ad esclusione del comune di Cianciana (AG1).

Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4 novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2)".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 12 agosto 2010.

BUFARDECI

(2010.32.2357)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2010.

Impegno di somma per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1993, n. 4;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;

Visto il decreto 14 novembre 1991, n. 50, relativo al regolamento per la concessione di indennità ai soggetti talassemici, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge 14 aprile 2009, n. 5, attinente alle norme per il riordino del sistema sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e il successivo decreto 14 maggio 2010, con il quale l'Assessorato regionale dell'economia ha disposto la ripartizione in capitoli delle unità

previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto n. 1528 del 13 ottobre 2009 dell'Assessorato regionale dell'economia, che stabilisce l'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e ridetermina, a decorrere dall'1 agosto 2009 al 31 luglio 2010, l'indennità vitalizia in € 443,70, tenuto conto del dato ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente, pari a -0,1% a favore dei cittadini affetti da gravi forme di talassemia;

Considerati gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'indennità vitalizia inviati dalle ASP competenti per provincia, assunti agli atti del servizio 5 del dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto di dovere impegnare la somma pari ad € 5.516.074,20 sul cap. 413706 - Rubrica salute - del bilancio regionale esercizio finanziario 2010, per le finalità di cui all'art. 7, legge regionale n. 20/90;

Considerato che non può essere liquidata la somma pari ad € 419.296,50 spettante all'Azienda sanitaria provinciale di Messina poiché dai sottoconti di Tesoreria unica regionale è emerso che all'1 gennaio 2010 non è stato utilizzato almeno il 70% del saldo, come disposto dall'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 5.096.777,70 in favore delle sottoelencate aziende sanitarie provinciali, così come individuato nella legge di riordino:

Aziende sanitarie provinciali	Numero talassemici	Importi spettanti	Importi da liquidare
Agrigento	134 (di cui 2 isolani)	€ 428.614,20	€ 428.614,20
Caltanissetta	250	€ 776.475,00	€ 776.475,00
Catania	411	€ 1.276.524,90	€ 1.276.524,90
Enna	61	€ 189.459,90	€ 189.459,90
Messina	135	€ .419.296,50	-
Palermo	313 (di cui 3 isolani)	€ 990.777,90	€ 990.777,90
Ragusa	138	€ 428.614,20	€ 428.614,20
Siracusa	223	€ 692.615,70	€ 692.615,70
Trapani	97 (di cui 2 isolani)	€ 313.695,90	€ 313.695,90
Totali	1762	€ . 5.516.074,20	€ 5.096.777,70

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata sul capitolo di spesa 413706 - Rubrica salute - del bilancio regionale esercizio finanziario 2010, la somma di € 5.516.074,20 per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.

Art. 2

A valere sull'impegno di cui all'articolo 1 è disposta la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 5.096.777,70 sul capitolo di spesa 413706 - Rubrica salute - del bilancio regionale esercizio finanziario 2010, per il pagamento delle somme indicate in premessa a favore delle singole aziende sanitarie provinciali della Sicilia mediante accreditamento sui conti accesi presso la Tesoreria unica regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute per il visto di propria competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 luglio 2010.

AIELLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 13 luglio 2010.

(2010.32.2324)102

DECRETO 21 luglio 2010.

Costituzione dell'ufficio operativo del comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.Reg. 14 gennaio 2009 e del decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002";

Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 dell'Assessorato regionale della sanità, relativa all'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali;

Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, concernente "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che all'art. 2, comma 1, istituisce l'ufficio operativo, per la pianificazione delle attività, all'interno del comitato regionale di coordinamento;

Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che, all'art. 7, prevede che presso ogni regione